

INDICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA O NEL SITO INTERNET Scadenza 30/6/2025

Sommario

1	SOGGETTI OBBLIGATI.....	3
1.1	Soggetti obbligati alla redazione della nota integrativa al bilancio d’esercizio e all’eventuale bilancio consolidato,	3
1.2	Soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa,.....	3
	L’obbligo dell’informativa delle agevolazioni deve essere assolto mediante annotazione nel sito internet, entro il 30 giugno dell’anno successivo.	3
2	Ambito oggettivo di applicazione	3
2.1	Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria	3
3	Termine per l’adempimento.....	4
	• alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente, per chi adempie nella nota integrativa	4
	• al 30 giugno di ogni anno per le agevolazioni erogate nell’anno precedente	4
3.1	Tabella con il riepilogo degli adempimenti e delle scadenze.....	4
4	A partire dal 2023 non devono essere più indicati gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis contenuti nel registro degli aiuti di stato	5
5	Devono essere indicati i soli aiuti di stato o in de minimis non ancora riporti nel RNA.....	5
7	Principio di cassa.....	6
7.1	Per i crediti d’imposta si fa riferimento alla compensazione (f24).	6
8	La norma riguarda solo le risorse nazionali	6
9	Non esiste l’obbligo se la somma delle agevolazioni e’ inferiore ad € 10.000,00	6
10	Non vanno indicate le agevolazioni aventi carattere generale	7
10.1	Credito d’imposta industria 4.0 (non è aiuto di stato).....	7
10.2	Credito d’imposta transizione 5.0 (non è aiuto di stato)	7
10.3	Credito d’imposta R&S&I (non è aiuto di stato)	7
10.4	Contributi a fondo perduto COVID.....	7
11	Informazioni da pubblicare.....	7
11.1	Fac simile informativa	7
12	Sanzioni	8

12.1	1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00	8
12.2	Sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.....	8
12.3	Qualora l'impresa non proceda alla pubblicazione degli aiuti ed al pagamento della sanzione si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.	8
12.4	Le sanzioni si applicano a partire dall'1/1/2024	8
12.5	Le sanzioni sono applicate dalle singole amministrazioni eroganti.	8

1 SOGGETTI OBBLIGATI

1.1 Soggetti obbligati alla redazione della nota integrativa al bilancio d'esercizio e all'eventuale bilancio consolidato,

L'adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato

1.2 Soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa,

L'obbligo dell'informativa delle agevolazioni deve essere assolto mediante annotazione nel sito internet, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Relazione illustrativa e tecnica al decreto legge n. 34/2019

...“Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – la norma prevede che essi assolvano l'obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa.”

La stessa Relazione illustrativa, però, immediatamente dopo consente a dette imprese (società di capitali e cooperative con bilancio abbreviato o micro) di assolvere all'obbligo mediante indicazione nella nota integrativa. Infatti, viene espressamente detto che: “In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza sarà assolto all'interno della nota stessa.”

2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

2.1 Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria

Art. 1 legge n.124 del 4 agosto 2017

*125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, **le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica*

3 TERMINE PER L'ADEMPIMENTO

- alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per chi adempie nella nota integrativa (compreso anche le società di capitali con bilancio micro, come esaminato in precedenza),
- al 30 giugno di ogni anno per le agevolazioni erogate nell'anno precedente.

Al riguardo, l'**art. 3, comma 6-bis del decreto legge n. 73/200** (c.d. "*semplificazioni fiscali*") chiarisce che:

"Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo (questo termine è errato: anno precedente)."

3.1 Tabella con il riepilogo degli adempimenti e delle scadenze

Tipologia soggetto	Modalità pubblicità	Scadenza
Che esercitano le attività di cui all'art.2195 c.c., e redigono il bilancio in forma ordinaria	Note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato	Termine previsto per l'approvazione del bilancio
Soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 24-35 bis c.c. (abbreviato)	Sui propri siti internete, o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza	30 Giugno dell'anno successivo all'erogazione del beneficio
	Nota integrativa (*)	Termine previsto per
Micro-imprese	Sui propri siti internete, o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza	30 Giugno dell'anno successivo all'erogazione del beneficio
(*) L'alternativa fra sito internet e nota integrativa è prevista dalla Relazione illustrativa "In alternativa, ove tali impre decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza sarà assolto all'interno della nota stessa"		

4 A PARTIRE DAL 2023 NON DEVONO ESSERE PIÙ INDICATI GLI AIUTI DI STATO E GLI AIUTI DE MINIMIS CONTENUTI NEL REGISTRO DEGLI AIUTI DI STATO

Questa importante novità è stata introdotta nel 2023 con l'**art. 8, comma 2, della legge n. 160 del 27/12/2023 che ha modificato l'art. 1, comma 125-quinquies, della legge n. 124/2017**
Viene riportata anche la parte che è stata soppressa.

~~“Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.~~

Per la stampa specializzata questa semplificazione viene applicata a partire dagli aiuti incassati nel 2023.

5 DEVONO ESSERE INDICATI I SOLI AIUTI DI STATO O IN DE MINIMIS NON ANCORA RIPORTI NEL RNA

Nella maggior parte dei casi sono i soli aiuti avente carattere automatico o semiautomatico **la cui fruizione è avvenuta senza** che sia stata espletata alcuna istruttoria da parte dell’ente pubblico che l’ha erogato.

Sono ad esempio:

- Bonus SUD;
- Bonus ZES;
- Bonus Pubblicità;
- Alcune deduzioni IRAP.

Per individuare gli Aiuti di Stato o de minimis di competenza dell’agenzia delle entrate occorre fare riferimento alle TABELLE CODICI AIUTI DI STATO presenti nel modello Unico.

Per gli altri aiuti occorre fare riferimento al sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’area *“Fiscalità regionale e locale – IRAP”*

Commercialista telematico 17/6/2025

Con la soppressione, in vigore dal 30 novembre 2023, è sufficiente che la nota integrativa (o il sito internet) indichi esclusivamente gli aiuti non ancora riportati nel RNA.

Nella maggior parte dei casi, allora, saranno indicati i soli aiuti aventi carattere automatico o semiautomatico, la cui fruizione in capo alla società è avvenuta senza che sia stata espletata alcuna istruttoria da parte dell’ente interessato, tralasciando anche solo di indicare il riferimento agli altri aiuti già iscritti nel RNA.

6 Come fare a individuare gli aiuti di Stato o de minimis automatici o semiautomatici?

In linea di massima, gli aiuti di Stato o de minimis sono rappresentati essenzialmente dagli aiuti fiscali, come quelli, ad esempio, di competenza dell’Agenzia delle entrate, fruiti dal beneficiario in modo automatico o semiautomatico, senza che l’Agenzia sia intervenuta a valutare la bontà dell’intervento agevolativo.

Sono, ad esempio, aiuti di Stato o aiuti de minimis automatici o semiautomatici: bonus SUD, bonus ZES, bonus ZES unica, bonus POS, bonus pubblicità, ecc.

In taluni casi, simili aiuti automatici, soprattutto in materia di IRAP, possono essere previsti da normative regionali o di altri enti locali.

Tali aiuti vengono riportati sul RNA solo dopo che il beneficiario li ha indicati, a seconda della tipologia, nei prospetti degli aiuti di Stato contenuti all'interno della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IRAP.

7 PRINCIPIO DI CASSA

Art. 1 legge n.124 del 4 agosto 2017

125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica

Vanno indicate anche le anticipazioni sui contributi previste da alcuni bandi.

7.1 Per i crediti d'imposta si fa riferimento alla compensazione (f24).

8 LA NORMA RIGUARDA SOLO LE RISORSE NAZIONALI

Sono quindi esclusi i benefici riconducibili a soggetti stranieri (Assonime – circolare n.5/2019).

9 NON ESISTE L'OBBLIGO SE LA SOMMA DELLE AGEVOLAZIONI E' INFERIORE AD € 10.000,00

Art. 1 legge n.124 del 4 agosto 2017

*127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente **erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.***

Per la stampa specializzata l'importo di € 10.000,00 è riferito al totale delle erogazioni ricevute nell'anno precedente, ancorchè siano state corrisposte da soggetti differenti.

10 NON VANNO INDICATE LE AGEVOLAZIONI AVENTI CARATTERE GENERALE

Per esempio:

- 10.1 Credito d'imposta industria 4.0 (non è aiuto di stato)
- 10.2 Credito d'imposta transizione 5.0 (non è aiuto di stato)
- 10.3 Credito d'imposta R&S&I (non è aiuto di stato)
- 10.4 Contributi a fondo perduto COVID

Art. 1 legge n.124 del 4 agosto 2017

125-bis.

I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale** e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

11 INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

- Denominazione e codice fiscale;
- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
- Data incasso
- Causale

11.1 Fac simile informativa

Il CNDCEC nel documento del 2019 suggerisce di riportare l'informativa in una sezione ad hoc della nota integrativa (preferibilmente in chiusura).

Fac-simile

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L.124/2017, art.1, comma 125-bis per ad €

La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
Nr.1	Amministrazione A		
Nr.2	Amministrazione B		

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde ad €.....

12 SANZIONI

12.1 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00

Non è chiaro se il minimo di € 2.000,00 si applica per ogni singola omissione ovvero se è indipendente dal numero delle omissioni annuali.

12.2 Sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione

12.3 Qualora l'impresa non proceda alla pubblicazione degli aiuti ed al pagamento della sanzione si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.

12.4 Le sanzioni si applicano a partire dall'1/1/2024

L'art.22-bis del DL Milleproroghe n.198/2022 stabilisce che per l'anno 2023 le sanzioni vengono applicate a partire dall'1/1/2024.

12.5 Le sanzioni sono applicate dalle singole amministrazioni eroganti.

Per l'accertamento si applica la legge n.689/1981 che fra le altre cose prevede:

- La sanzione ridotta a un terzo entro il termine di 60 giorni (art.16);
- Prescrizione in cinque anni dal compimento della violazione.

Art. 1 legge n.124 del 4 agosto 2017

125-ter. *A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari **all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile. ((12))***